



MEDAGLIA DI 1^a CLASSE

formante parte del Primo Premio nelle gare a quattro
o più vogatori.

ART. 49.

Nel dritto le medaglie porteranno sempre lo stemma ed il motto del R.-C.: *Vini constantia superat*.

Sul rovescio si inciderà il nome della Sezione che bandisce la Regata, il grado del premio, il genere della gara, il luogo e la data delle Regate.

ART. 50.

I diplomi che verranno di volta in volta rimessi in bianco dalla Direzione Centrale a quella della Sezione che ha le Regate, dovranno indicare il nome e la classe della gara, il grado del premio, la categoria, serie, armamento e nome dell'imbarcazione vincente, il nome dei vogatori, quello della Società concorrente e del timoniere.

Essi saranno autenticati dal Presidente e dal Segretario della Sezione, dal Presidente della Giuria, e controfirmati dal Presidente e dal Segretario Generale del R.-C.

ART. 51.

Le bandiere, oltre allo stemma ed alla scritturazione della medaglia grande corrispondente, porteranno ricamato il nome della Sezione che bandisce le Regate, più quelle indicazioni o fregi che si credesse opportuno in esse far apparire.

ART. 52.

È in facoltà della Direzione che bandisce le Regate di ridurre il numero dei premi, e di parte degli oggetti che dovrebbero fornirli, quando la limitata importanza delle Regate, ne consigliasse la convenienza.

In ogni caso però, tanto le medaglie quanto il diploma dovranno essere assegnati.

ART. 53.

Il numero dei premi da distribuirsi in una gara sarà sempre inferiore almeno di uno al numero degli equipaggi iscritti alla stessa.

Quando si avessero parecchie iscrizioni ed un sol concorrente in partenza, la gara avrà ugualmente luogo, e verrà regolata a cronometro. La Giuria stabilirà un intervallo massimo di tempo, da accordarsi al concorrente rispettivamente per primo, secondo e terzo premio, entro cui dovrà effettuare il percorso determinato per quella gara.

Nel caso poi il numero delle iscrizioni superasse quello dei premi assegnati ad una gara e che al momento della Regata il numero di concorrenti venisse a risultare pari od inferiore a quello dei premi, questi verranno distribuiti ugualmente ed in egual numero dei concorrenti, purché l'ultimo arrivato di essi non giunga al traguardo con un intervallo di tempo dal concorrente che lo precede, maggiore di cinque secondi per chilometro del percorso fissato alla gara.

Perde il diritto al premio chi non effettuasse l'intero percorso.

ART. 54.

I premi vinti dai Soci del R.-C. alle Regate sono di loro pertinenza assoluta.

Non è però escluso ch'essi possano venire offerti alla Direzione del R.-C. od a quella della Sezione cui il Socio appartiene.

In tal caso essi verranno conservati nei locali di residenza sociale e sarà fatto cenno del donatore.

ART. 55.

I premi che venissero offerti da Autorità, Municipi, Cittadini, ecc., verranno destinati alle gare colle norme stabilite ed in sostituzione di quelli da acquistarsi dal R.-C., e nei programmi definitivi si inserirà il nome del donatore.

ART. 56.

I premi delle gare di Campionato consisteranno in coppe ed in medaglie ai componenti l'equipaggio e le disposizioni distributive che li regolano verranno fissate dalle norme speciali a queste Regate contenute agli art. 73 e seguenti del presente Codice.

Questa sarà inoltre in facoltà di aggiungere alle stesse quelle gare speciali e ad esse relative, che nell'interesse del canottaggio credesse conveniente.

V.

DELLA GIURIA.

ART. 57.

La Giuria, a norma di Statuto, viene nominata dalla Direzione che bandisce le Regate, e fra le persone estranee alle corse che a tale ufficio fossero ritenute capaci. Ad esse verranno aggiunti due rappresentanti per ogni Società concorrente, i cui nomi dovranno essere comunicati alla Direzione delle Regate, prima della chiusura delle iscrizioni.

Non sono ammessi come rappresentanti i Canottieri iscritti alle Regate.

ART. 58.

La Giuria formata al modo indicato all'articolo precedente, verrà convocata in adunanza dalla Direzione delle Regate almeno due giorni prima che queste abbiano luogo. A tale adunanza assisterà, presiedendo provvisoriamente, un membro della Direzione delegato da questa per i propri rapporti colla Giuria, e per tutte quelle comunicazioni e chiarimenti che alla Giuria fossero opportuni.

Verranno quindi nella stessa eletti definitivamente un Presidente ed un Segretario, ed affidate, mediante elezione od estrazione a sorte, agli altri componenti, le funzioni di Commissari di Partenza, di Percorso, di Viraggio e d'Arrivo, e quelle altre cariche che al buon funzionamento della Giuria fossero ritenute opportune.

ART. 59.

È compito della Giuria l'interpretazione e l'applicazione del Codice delle Regate, per quanto si riferisce al buon andamento di quelle per cui fu nominata.

Prima delle gare sottopone ad esame le imbarcazioni concorrenti, ed esclude quelle che, a norma del Codice, non risultassero possedere le forme e disposizioni rispettivamente determinate per la categoria nella quale intendono concorrere.

Fissa, per estrazione a sorte, il posto di partenza di ogni singola imbarcazione concorrente ad una gara, ed a tal uopo dovrà radunare i timonieri o capi-voga degli equipaggi almeno due ore prima della gara, impartendo inoltre ad essi quelle istruzioni speciali che fossero del caso. Cura l'intera applicazione del Regolamento di corsa, pronunciandosi su tutte le contestazioni che potessero nel corso delle Regate venire sollevate. Compila infine un verbale delle sedute con tutti i dati relativi alle corse effettuate, rimettendone copia alla Direzione.

La Giuria dura in carica per tutto il periodo di tempo in cui si compiono le Regate per le quali fu nominata.

ART. 60.

La Giuria può valersi, nell'esercizio delle sue funzioni, di misure disciplinari da infliggersi ai concorrenti che contravvenissero alle disposizioni del presente Codice e Regolamento di corsa. Queste saranno multe, squalifica o messa fuori corsa dell'equipaggio meritevole di punizione, che nei casi gravi potrà venire escluso temporaneamente od in perpetuo da concorrere alle Regate indette o promosse dal R.-C.